

611.

Numero della proposta

70

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione: 1887

Proposta di Legge presentata nella tornata del 16 Maggio 1887
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Chiusa nella tornata 23. Giugno 1888.
U. D. 7/11.

Relatore

Approvata nella tornata del

188

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(FERRARI)
nella tornata del 16 maggio 1867

Modificazioni al dazio sui grassi di maiale (strutto e sogna).

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 17 Gennaio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------------------|
| Uff. 1 | <i>Cappellari</i> | Uff. 6 | <i>Briganti dell'Espresso</i> |
| " 2 | <i>Fiore</i> | " 7 | <i>Morli solo</i> |
| " 3 | <i>Denara</i> | " 8 | <i>Albanini Delle</i> |
| " 4 | <i>Lotti</i> | " 9 | <i>Ricci Gioi</i> |
| " 5 | <i>Trighe</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Spad. Finzi*
Segretario *Ricchi*
Relatore *Cappellari*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 17 Gennaio 1868

Approvata la Legge nella tornata del *23 Gennaio 1868*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>5 1/2</i>	del <i>17 Gennaio 1868</i>	nel <i>Capitolo 50</i>
Alle ore <i>12.</i>	del <i>18 febbraio 68</i>	nel <i>10 (lettura e votazione)</i>
Alle ore <i>12.</i>	del <i>12 68</i>	nel <i>12 (lettura)</i>
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

17. Jan 1865

Adunanza la Commissione ed i suoi membri (Cappellari,
Fatti, Burpanti - Bellini, Timp, Rigli) si riunisce
a fondare l'Orchestra - Timp
a dirigere l'Orchestra - Rigli

La Commissione appena è nominata a me relativi l'Orchestra
e gli Cappellari

J. R.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(FERRARA)

nella tornata del 16 maggio 1867

Modificazioni al dazio sui grassi di maiale (strutto e sugna).

SIGNORI! — La vigente tariffa sulle dogane assimila nel trattamento daziario, lo strutto alle carni salate sulle quali è imposto un dazio all'importazione di lire 20 per quintale e all'esportazione di lire 2 per quintale.

Siffatto pareggiamento di tassa non è punto giustificato nè dal valore commerciale dello strutto nè dagli usi in cui questo è adoperato.

Il valore commerciale dello strutto è molto minore di quello delle carni salate (1) e quindi anche minore dovrebbe essere la misura della tassa.

È poi noto che lo strutto viene precipuamente adoperato come condimento nell'economia domestica.

Viene anche adoperato nelle profumerie e farmacie per la preparazione delle pomate e degli unguenti, ma in molto minori proporzioni onde non è prezzo dell'opera il tenerne conto.

Considerato lo strutto come oggetto di condimento, sarebbe assimilabile non alle carni salate, ma al burro che serve agli stessi usi, e a cui potrebbe essere pareggiato nel trattamento daziario.

Il burro è gravato, all'importazione, del dazio di lire 2 per quintale, ed è esente da ogni dazio all'esportazione.

(1) Nella voce collettiva di carni salate, la tariffa doganale comprende i salami, i presciutti, le lingue, le cervelle, ecc. ecc.

Ma non si deve perdere di vista che anche il burro ha un valore ben maggiore dello strutto e che nell'arte culinaria offre un condimento molto più delicato e gradito e molto più confacente alla salute.

Queste considerazioni mi consigliarono, o signori, a proporvi per lo strutto un dazio che nella misura non si discostasse di molto da quello imposto sul burro e che in pratica non presentasse alcuna difficoltà di riscossione.

Ognuno sa che lo strutto altro non è che grasso di maiale fuso sotto l'azione del fuoco. Però nel repertorio che precede la tariffa doganale e che ne forma parte integrante, è fatta una distinzione tra il grasso di maiale (*sugna*) e lo strutto, e per l'uno e per l'altro è stabilita una diversa misura di dazio.

L'applicazione di questi due diversi dazi ha sempre recato seri incagli all'amministrazione, imperocchè nella pratica riesce ben difficile determinare i caratteri dello strutto e quelli della *sugna*.

Di qui le frequenti contestazioni tra la dogana e il contribuente per applicare più l'uno che l'altro dei due dazi stabiliti.

Aggiungasi a ciò che nelle provincie meridionali chiamasi *sugna* tanto lo strutto, cioè il grasso di maiale che serve di condimento e che è tassato in misura maggiore, quanto l'altro grasso di maiale meno depurato, che serve ad ungere macchine, ruote, cuoi, ecc., e che è gravato di minor dazio.

Quindi le contestazioni che sorgono per la riscossione della tassa stabilita sui grassi di maiale, assumono in quelle provincie un aspetto più grave, come quelle che possono indurre nel volgo la persuasione che gli uffici di riscossione procedano in modo arbitrario ed eccessivamente fiscale.

D'altronde è necessario osservare che lo strutto è stato colpito dal dazio di uscita pel solo fatto di essere assimilato alla carne salata, locchè non poteva essere nel concetto della mozione di sottoporre a dazio di uscita questo articolo.

Preoccupandomi di ciò ho dovuto persuadermi, o signori, che l'unico modo di togliere di mezzo le difficoltà e di evitare che anche lo strutto fosse assoggettato al dazio di esportazione, era quello di riunire in una sola voce di tariffa tutti i grassi di maiale, e di fissare per essi il medesimo dazio gravandoli di lire 1 50 alla importazione ed esentandoli da tassa all'esportazione.

Non potrei indicarvi gli effetti finanziari di questa riduzione, imperocchè nella tabella del movimento commerciale, lo strutto si trova compreso fra le carni sa-

late, come la sugna è conglobata coi grassi di ogni sorta.

Ma credo, o signori, potervi assicurare che la diminuzione d'introito che le finanze potrebbero risentire dalla riduzione del dazio sullo strutto, non potrebbe essere che di tenuissimo momento e sarebbe poi esuberantemente compensato dal modo più spedito e più ordinato con cui procederebbe l'amministrazione doganale.

Io spero quindi, o signori, che non negherete il vostro suffragio al progetto di legge che mi pregio di sottoporre al vostro esame.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

I grassi di maiale (*strutto e sugna*) pagheranno il dazio di lire 1 50 per 100 chilogrammi all'importazione, e saranno esenti da dazio all'esportazione.



Ministero delle Finanze

Modificazioni sul dazio
dei grassi di manzo
(Stretto e Sugna)

Sig.ori
Lari

La seguente tariffa sulle lagnane assimilate nel
tallone di stoffe si stabilisce alle carni salate
nelle quali è imposta un dazio all'importazione
di 2.00 per quintale e all'esportazione di 3.00
per quintale.

Questo passaggio di mano non è
giustificato né dal valore commerciale
delle stoffe né dagli usi in cui queste vengono
adoperate.

Il valore commerciale delle stoffe è molto
minore di quello delle carni salate (1) e quindi
anche minore dovrebbe essere la misura della
tassa.

È poi noto che le stoffe sono per lo più
adoperate nelle condizioni dell'industria domestica
e non anche adoperate nelle professioni.

(1) Nella voce collettiva di « Carni Salate » la Tariffa Doganale
comprende i salami, i prosciutti, le lagnane, le carni salate.

e farmacie per la preparazione delle porzioni
degli unguenti, ma in quello minor prezzo, e
onde non è presso dell'epoca il tenerne conto.

Considerato lo stulto come oggetto di
condimento sarebbe assimilabile non alle carni
salate, ma al burro che serve agli stessi usi,
e vi potrebbe esser paragonato nel trattamento
daziario.

Il burro è gravato all'importazione ed
esportazione di 2 per quintale, ed è esente da ogni
dazio all'esportazione.

Ma non si deve perdere di vista che
anche il burro ha un valore ben maggiore dello
stulto e che nell'arte culinaria offre un
condimento molto più delicato e gradito e molto
più conveniente alla salute.

Queste considerazioni mi consigliano
e Signori a proporre per lo stulto un dazio
che nella misura non si discostasse di molto
da quello imposto sul burro e che in pratica
non presentasse alcuna difficoltà di riscossione.

Ognuno sa che lo stulto allo stato è
che grasso di majale fuso sotto l'azione del
fuoco. Però nel repertorio che precede la legge
deponale e che ne forma parte integrante è fatta
una distinzione tra il grasso di majale (sughero)
e lo stulto, e per l'uno e per l'altro è stabilita

una diversa misura di dazio.

Vician

una misura minima di dazio.

L'applicazione di questi due diversi dazi ha sempre recato seri incogniti all'amministrazione imperante nella pratica non ha difficoltà determinare i caratteri delle stulle e quelli della seta.

Di qui le frequenti contestazioni tra la Dogana e il contribuente per applicare più l'uno che l'altro dei due dazi stabiliti.

Oggi si va a ciò che nelle Provincie meridionali chiamasi seta tanto le stulle cioè il grasso di magale che non si condensa e che è tassato in misura maggiore, quanto l'altro grasso di magale meno denso che non ad ungue succellivo, vuole, magale e che è gravato di minor dazio.

Quindi le contestazioni che sorgono per la riscossione della tassa stabilita vengono di magale, comunemente in quelle provincie un agente più grave, come quelli che possono indurre nel caso la percezione che gli uffici di riscossione procedano in modo arbitrario ed inosservando le norme fiscali.

E' all'onde è necessario ancora che le stulle si stiano colpite dal dazio di uscita, nel solo fatto di essere assimilate alla carne salata, sicché non potran essere nel concetto della immissione.

di sottoporre a dazio di uscita questo articolo.

Preoccupandomi di ciò ho dovuto ponderarmi, o Signori che l'unico modo di legare di nuovo la difficoltà e di evitare che anche lo stulto fosse assoggettato al dazio di esportazione, era quello di riunire in una sola voce di tariffa tutti i grani di magliore e di fissare per essi il medesimo dazio gravandoli di £ 1.50. alla importazione ed esentandoli da tassa all'esportazione.

Non potrei indicarmi gli effetti finanziari di questa riduzione, imperocchè nelle tabelle del movimento commerciale lo stulto si trova compreso fra le carni salate, come la sugna è compilata coi grani di ogni sorta.

Ma credo, o Signori, potersi assicurare che la diminuzione d'interesse che le finanze potrebbero ricavare dalla riduzione del dazio sullo stulto sarebbe compensata dal maggior provento che verrebbe l'incremento del dazio sugli altri grani di magliore i quali attualmente non sono tassati che di £ 1. per quintale all'importazione.

Che se per avventura la proposta modificazione fosse per essere qualche minor esteso, questo non potrebbe essere che di lunghissimo momento e sarebbe poi crudelmente compensato dal modo più spedito e più ordinato con cui procederebbe l'amministrazione doganale.

Si spone quindi a Signori che non
scegliate il detto suffragio il progetto di legge
che mi pregio di sottoporre al vostro esame.

~~Progetto~~

~~Il Ministero delle Finanze~~

~~V. M. G. G. G. G. G.~~

Articolo unico

Aggravi di majale (strutto e
seugna) pagheranno
il dazio L. 5, 1, 50 per
100 drit. all'importazione
e saranno esenti da
dazio all'esportazione.

11240

Progetto di legge - presentato alla Camera
dal Ministro delle Finanze - 16. Febbraio 1867

Modificazioni al detto sui grafici di
credito - stretto e ampio

Furto del 16. Maggio 1867